



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 123 del 31/05/2017
Registro servizio 73 del 31/05/2017

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N° 50 E SS.MM.II. DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ASSOLVIMENTO DI TUTTI I COMPITI TECNICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BUCCINO PROPEDEUTICI ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DELL'AMBITO SALERNO 3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.M. 12 NOVEMBRE 2011 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :

- che il Comune di Buccino ha realizzato l'impianto di distribuzione del gas metano sul proprio territorio beneficiando del contributo di cui alla legge n° 784/80 sostenendo direttamente anche l'onere economico per la parte non coperta da contributo;
- che, dopo la realizzazione dell'impianto, con convenzione Rep. n° 184 del 4.2.1991 veniva affidata la concessione del servizio del gas metano sul territorio del Comune di Buccino al Consorzio CONS.MET con sede in Acquaviva delle Fonti;
- che il Consorzio CONS.MET, a sua volta, designava, con decorrenza dal 2.9.1996, la consorziata Metagas s.r.l. per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano del Comune di Buccino;
- che con Delibera G.C. n° 241 del 27.09.2002 il Comune di Buccino prorogava poi l'incarico della gestione dell'impianto di distribuzione in capo alla Metagas s.r.l. trasformando la gestione tecnica in una vera e propria concessione;
- che successivamente con Delibera G.C. n° 165 dell'8.10.2007 il Comune, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 4, della legge 23.02.2006 n° 51, prorogava tale concessione fino al 21.06.2012;
- che nonostante la concessione sia ormai scaduta, per effetto della riforma di settore disposta in attuazione dell'art. 46-bis della legge n° 222/2007 e cioè a seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali minimi, il Comune di Buccino non può più espletare, autonomamente, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano;
- che in attuazione dell'art. 46-bis della legge n° 222/2007, sono stati istituiti i c.d. Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), previa emanazione di quattro decreti ministeriali e cioè:
 - D.M. 19 gennaio 2011;
 - D.M. 21 aprile 2011;
 - D.M. 18 ottobre 2011;
 - D.M. 12 novembre 2011 n° 226;
- che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 19 gennaio 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, e poi anche delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 1° giugno 2011 n° 93, in vigore dal 29 giugno 2011 vi è

l'obbligo dell'affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas metano esclusivamente a mezzo di gara unica di ambito, da svolgersi da parte della Stazione Appaltante che sarà designata dall'Assemblea dei Comuni facenti parte dell'Ambito Salerno 3 in cui è inserito il Comune di Buccino;

PRESO ATTO quindi, alla luce delle disposizioni legislative sopra citate:

- che il Comune, allo stato, nonostante la concessione del servizio sia scaduta dal 21.06.2012 non può più autonomamente procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in quanto fa parte di un Ambito Territoriale Minimo (ATEM) istituito ai sensi dell'art. 46-bis della legge n° 222/2007 e specificatamente dell'Ambito Salerno 3 Nord e Est;

CONSIDERATO :

- che nelle more dell'espletamento della gara dell'Ambito Salerno 3, per effetto delle disposizioni recate dalla riforma degli ambiti la concessione "de qua " è prorogata "ope legis" per cui, al fine di assicurare il conseguimento delle ottimali condizioni di sicurezza dell'esercizio e tener sollevato il Comune da ogni onere e responsabilità, Metagas s.r.l. è quindi obbligata a proseguire nella gestione del servizio di distribuzione del gas del Comune di Buccino fino alla data di subentro del Gestore di Ambito, provvedendo sia alla manutenzione ordinaria degli impianti e della rete, sia all'attività di manutenzione straordinaria, compresa l'esecuzione di nuovi allacciamenti ed eventualmente degli estendimenti richiesti dal Comune, con la precisazione che dette opere saranno poi soggette a devoluzione onerosa, calcolando il Valore di rimborso ai sensi delle vigenti disposizioni di settore;
- che la vigente normativa degli ambiti e le disposizioni regolatorie dell'AEEGSI pongono in capo all'Ente locale l'obbligo di porre in essere adempimenti di carattere tecnico molto complessi ed in particolare obbligano l'Ente a:
 - definire lo stato patrimoniale dell'impianto ovvero stabilire la consistenza della parte di impianto di proprietà del Comune di Buccino, atteso che, a norma dell'art. 8, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011, siccome modificato e integrato con il D.M. 20.05.2015 n° 106, il Gestore aggiudicatario della gara di Ambito ha l'obbligo di corrispondere al predetto Comune la remunerazione del

- capitale investito netto che l'Autorità (AEEGSI) riconosce ai fini tariffari, a condizione che la parte di impianto concorra all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dalla suddetta AEEGSI;
- fornire, in base al disposto di cui all'art. 9, comma 4, del D.M. 12 novembre 2011 n° 226, alla Stazione appaltante dell'ambito di appartenenza i dati relativi al proprio impianto di distribuzione del gas necessari e propedeutici alla gara stessa e definire, tra l'altro, anche gli elementi programmatici e di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento nonché lo stato del proprio impianto di distribuzione;
 - verificare la congruità della determinazione del Valore di rimborso spettante al Gestore uscente, conformemente a quanto previsto nella Parte IV delle Linee Guida 7 aprile 2014, approvate con D.M. 22 maggio 2014;
 - attestare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 17 della Deliberazione 26 giugno 2014 n° 310/2014/R/GAS, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 9.1 della suddetta Delibera, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014 di cui al DM 24 maggio 2014, al fine di consentire che il VIR da rimborsare al Gestore uscente sia ritenuto idoneo, ai fini tariffari, da parte dell'Autorità di Regolazione (AEEGSI);
 - definire, in caso di mancato accordo con il Gestore uscente circa l'ammontare del VIR, il Valore di rimborso stimato dall'Ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 16, del DM n° 226/2011 e ss.mm.ii.
- che gli adempimenti tecnici da porre in essere si possono sintetizzare nell'elaborazione dei seguenti elaborati tecnici e cioè:
 - a. **Stato di consistenza aggiornato dell'impianto redatto secondo i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. n° 226/2011 e ss.mm.ii.;**
 - b. **Stato patrimoniale dell'impianto di proprietà comunale ivi compresa la determinazione della quota di ammortamento annuo;**

- c. **Relazione di verifica del Valore industriale residuo (VIR)** da rimborsare al Gestore uscente in conseguenza degli investimenti da questi eseguiti sull'impianto e non completamente ammortizzati, da stimare ai sensi dell'art. 24 lett. a) e b) del R.D. 15.10.1925 n° 2578 e ss.mm.ii. e siccome ulteriormente precisato nel D.M. n° 226/2011 e nelle Linee Guida 7 aprile 2014, approvate con il D.M. 22 maggio 2014;
- d. **Piano industriale relativo all'impianto di distribuzione del gas**, tenendo conto dello stato d'uso, delle caratteristiche tecniche e dell'obsolescenza tecnologica delle varie componenti dell'impianto, nonché delle esigenze di sviluppo delle reti per la fornitura di clienti potenziali ancora non allacciati al servizio gas e della necessità di assicurare sia l'adeguamento tecnologico dell'impianto distributivo sia il rispetto degli obblighi di servizio sanciti, per l'attività di distribuzione del gas naturale, dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI);

CONSIDERATO che tali adempimenti tecnici:

- sono di natura molto complessa sia perché attengono a specifici argomenti riguardanti un settore speciale, sia perché trattasi di applicare nella fattispecie norme di recente emanazione che richiederebbero necessariamente approfondimenti;
- non possono essere utilmente e compiutamente espletati entro il termine assegnato per lo svolgimento della gara di ambito, termine non compatibile con la complessa attività del Settore tecnico che, in relazione agli adempimenti già ordinariamente ad esso assegnati, risulta essere carente di organico;

DATO ATTO che la G.C. con atto n° 21 del 13/02/2017 ha fornito, in merito, al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale specifici indirizzi, ritenendo l'opportunità di affidare ad un tecnico esterno libero professionista, esperto nel settore della distribuzione del gas, l'elaborazione di tutti gli atti tecnici elencati in precedenza, anche con la collaborazione del gestore uscente, cui compete l'obbligo di fornire i dati necessari previsti dal D.M. n° 226/2011 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- è opportuno dare esecuzione al deliberato sopra detto e che, a tal fine, è necessario adottare apposita Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 192 D.Lgs. n° 267/2000;
- che la spesa afferente all'onorario per lo svolgimento di tale incarico professionale è stimata essere pari a € 39.142,09# oltre compenso Inarcassa (4%) ed IVA, secondo le risultanze della parcella allegata alla presente determinazione, per cui l'incarico tecnico può essere affidato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 31, comma 8, del citato D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. risiede in due ordini di motivazioni che attengono, rispettivamente, sia alla necessità di dover selezionare un professionista che abbia un'acclarata e specifica competenza tecnica nel settore della distribuzione del gas naturale, sia all'urgenza di definire tale incarico, al fine di poter dar immediato inizio alla lunga e complessa attività tecnica e tanto anche in considerazione dell'imminenza della scadenza dei termini previsti per l'espletamento della gara dell'Ambito Salerno 3 in cui è inserito il Comune di Buccino;
- che all'onere per l'onorario professionale spettante al tecnico incaricato può farsi fronte anche in più esercizi di bilancio con le entrate di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. e, in parte, eventualmente, anche con il corrispettivo spettante al Comune di Buccino ai sensi della Deliberazione AEEGSI 11 ottobre 2012 n° 407/2012/R/GAS;
- che allo scopo di addivenire compiutamente alla definizione del rapporto negoziale con il tecnico è anche opportuno sottoscrivere apposita convenzione disciplinante modalità e tempi di svolgimento dell'incarico, conformemente alla bozza allegata e che si approva con la presente determinazione;

RITENUTO di dover adottare apposita determinazione a contrarre;

VISTO il citato art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dettante normativa in materia di contratti pubblici (ivi compresi i contratti di servizi) ed in particolare l'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

VISTE inoltre le linee Guida ANAC approvate con Delibera n° 973 del 14 settembre 2016 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n° 228 del 29/09/2016, emanate in ordine agli affidamenti di servizi di ingegneria, di importo inferiore a 40.000,00 Euro, che possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del citato D.Lgs. n° 50/2016 previa negoziazione del ribasso sull'importo della prestazione da effettuarsi fra il Responsabile del Procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;

CONSIDERATO inoltre che, al fine di poter valutare la congruità del prezzo della prestazione professionale "de qua" è opportuno acquisire due preventivi, onde avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità del prezzo offerto in negoziazione;

VISTE le richieste di preventivo scritto assunte al prot. 2645 del 05/04/2017, inviate a mezzo pec ai tecnici Ing. Gerardo Lepore e Ing. Donato Lenza, su un importo a base d'asta di Euro 39.142,09 oltre IVA e cassa, per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto;

VISTO il preventivo dell'Ing. Donato Lenza prot.2761 del 10/04/2017 per un importo di Euro 38.359,25 (euro trentottomilatrecentocinquantanove/25) oltre IVA ed INARCASSA con un ribasso percentuale del 2 (due)%;

VISTO il preventivo dell'Ing. Gerardo Lepore prot.3238 del 02/05/2017 per un importo di Euro 38.750,67 (euro trentottomilasettecentocinquanta/679) oltre IVA ed INARCASSA con un ribasso percentuale dell'1 (UNO)%;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1973 del 13/03/2017 di attribuzione delle funzioni di responsabile del Settore II dell'UTC ;

DETERMINA

1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre;

2. Procedere all'affidamento all'Ing. Donato Lenza dell'incarico di supporto al RUP per l'espletamento degli adempimenti tecnici di competenza del Comune di Buccino, propedeutici alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale relativa all'Ambito Salerno 3 in cui è inserito il Comune;
3. Dare atto che il tecnico incaricato ha il compito di espletare, anche di intesa con il Gestore uscente, entro il termine fissato per l'espletamento della gara, le seguenti prestazioni e/o adempimenti tecnico amministrativi:
 - a. **Stato di consistenza aggiornato dell'impianto, redatto secondo i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. n° 226/2011 e ss.mm.ii. ;**
 - b. **Stato patrimoniale dell'impianto di proprietà comunale ivi compresa la determinazione della quota di ammortamento annuo;**
 - c. **Relazione di verifica del Valore industriale residuo (VIR) da rimborsare al Gestore uscente in conseguenza degli investimenti da questi eseguiti sull'impianto e non completamente ammortizzati, da stimare ai sensi dell'art. 24 lett. a) e b) del R.D. 15.10.1925 n° 2578 e ss.mm.ii. e siccome ulteriormente precisato nel D.M. n° 226/2011 e nelle Linee Guida 7 aprile 2014, approvate con il D.M. 22 maggio 2014;**
 - d. **Piano industriale relativo all'impianto di distribuzione del gas, tenendo conto dello stato d'uso, delle caratteristiche tecniche e dell'obsolescenza tecnologica delle varie componenti dell'impianto, nonché delle esigenze di sviluppo delle reti per la fornitura di clienti potenziali ancora non allacciati al servizio gas e della necessità di assicurare sia l'adeguamento tecnologico dell'impianto distributivo sia il rispetto degli obblighi di servizio sanciti, per l'attività di distribuzione del gas naturale, dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI);**
4. Dare atto altresì che tali elaborati tecnici, ai sensi del D.M. n° 226/2011 e ss.mm.ii. sono da fornirsi da parte del Comune di Buccino alla Stazione appaltante dell'ambito di appartenenza quali dati necessari e propedeutici per l'espletamento della gara dell'Ambito Salerno 3;
5. Procedere all'affidamento dell'incarico "de quo" in via diretta ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 previa negoziazione del ribasso sull'importo della prestazione da effettuarsi fra il Responsabile del Procedimento e il Tecnico cui si


intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso e previa acquisizione di due preventivi onde avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità del prezzo offerto in negoziazione;

6. Stabilire che all'onere per il pagamento dell'onorario professionale spettante al tecnico incaricato si farà fronte con il corrispettivo una tantum di cui agli oneri di gara stabiliti con la deliberazione 11 Ottobre 2012 N° 407/2012/R/GAS e in aggiunta, anche in più esercizi, con le entrate di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii.
7. Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente Determinazione, da sottoscrivere dal tecnico incaricato per la disciplina dell'incarico "de quo", sottoscrizione alla quale è subordinata l'efficacia del presente provvedimento;

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 31/05/2017



Il responsabile

Gargiulo Piercarlo

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (DLgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON RICHIEDE PARERE CONTABILE

Buccino 31/05/2017




Il responsabile finanziario

CRUOGLIO Ernesto

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 31/05/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/06/2017



Il responsabile